

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4863}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUGGIERO)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FRACANZANI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(ROMITA)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987

Presentato il 4 giugno 1990

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il progressivo ampliamento delle Comunità economiche europee e la loro più intensa partecipazione al commercio internazionale comportano un continuo aggiornamento della rete di accordi stipulati dalla CEE, dalla CECA e dagli Stati membri delle stesse con Paesi terzi.

A tali fini rispondono tre Protocolli, per i quali si richiede l'autorizzazione alla ratifica con un unico disegno di legge, stante i collegamenti e la stretta affinità per materia che essi presentano.

Tali Protocolli riguardano le modifiche e gli adeguamenti da apportare agli accordi di cooperazione economica stipulati tra la CEE e alcuni Stati del Mediterraneo, e cioè Giordania, Israele e Jugosla-

via, per agevolare i reciproci rapporti commerciali, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità.

In forza di tali Protocolli la Spagna e il Portogallo diventano Parti degli accordi originari e, di conseguenza, viene stabilito un meccanismo di soppressione immediata o di progressiva riduzione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente vigenti negli scambi tra i nuovi Stati membri della CEE e gli Stati terzi interessati, a seconda dei prodotti contemplati negli accordi originari, negli allegati al Trattato di Roma e nei regolamenti del mercato comune agricolo. Una disposizione particolare di detti Protocolli concerne il regime degli scambi tra i Paesi terzi da un lato e le isole Canarie, Centa e Melilla dall'altro.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;

b) Protocollo all'Accordo di cooperazione tra la CEE e la Jugoslavia a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;

c) Protocollo all'Accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei Protocolli stessi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA A SEGUITO
DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

PAGINA BIANCA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito chiamato "accordo",

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SCA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SCA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jakob Esper LARSEN,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante Permanente della Danimarca,

Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,

Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle

Relazioni Esterne della Commissione ;

IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA :

Hasan ABU NIMAH,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché delle dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO I

Disposizioni applicabili al Regno di Spagna

SEZIONE I

Regime generale

ARTICOLO 3

1. Il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari della Giordania dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.

2. Il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania, secondo il calendario seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;
- l'ultima riduzione, del 10,0 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco (praiss) :	
	A. Sigarette	50,0 %
	B. Sigari e sigaretti	55,0 %
	C. Tabacco da fumo	46,8 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26,0 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4 %
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione

ARTICOLO 5

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenziario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari della Giordania.

ARTICOLO 6

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione :

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti originari della Giordania di cui all'allegato I ;

- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari della Giordania di cui all'allegato II.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati I e II.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato I nonché dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato II è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato II, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- il 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- il 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- il 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- il 1° gennaio 1989 : 20 % .

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario della Giordania è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario della Giordania oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2 il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 7

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 originari della Giordania, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato III e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

SEZIONE II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

ARTICOLO 8

1. Ai prodotti originari della Giordania di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° gennaio 1990 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2 % del divario iniziale ;

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.

ARTICOLO 9

Fino al 31 dicembre 1989 possono essere applicate restrizioni quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti di cui all'allegato IV, originari della Giordania.

ARTICOLO 10

Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

SEZIONE IIIIsole Canarie e Ceuta e Melilla

ARTICOLO 11

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con la Giordania è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e la Giordania, a condizione che il Regno hascemita di Giordania conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.

2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tariffa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti progressivamente nei confronti dei prodotti originari della Giordania, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari della Giordania, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari della Giordania alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato V ed all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari della Giordania. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità.

La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO II

Disposizioni applicabili alla Repubblica portoghese

SEZIONE I

Regime generale

ARTICOLO 12

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Giordania.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania e riportati nell'allegato VI, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto al 80 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, del 15 %.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 13

1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Giordania al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VII la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti della Giordania.

ARTICOLO 14

Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenzario fissato, essa abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari della Giordania, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VI, parte B.

ARTICOLO 15

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Giordania sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Giordania, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata :

- alle merci importate temporaneamente,

- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

è :

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
- abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
- abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 16

1. All'entrata in vigore del presente protocollo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari della Giordania.

2. Per i prodotti di cui all'allegato VIII, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con la Giordania secondo il ritmo stabilito all'articolo 12, paragrafo 2.

ARTICOLO 17

Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Giordania per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

ARTICOLO 18

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80, originari della Giordania, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato IX e secondo il ritmo previsto all'articolo 12, paragrafo 2.

SEZIONE IIProdotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la
Comunità economica europea

ARTICOLO 19

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari della Giordania, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per gli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 .

Per questi prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

i) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale ;

ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;

iii) dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 13, paragrafo 1.

ARTICOLO 20

1. La Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato X, originari della Giordania.

2. Fino al 31 dicembre 1995, possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XI, originari della Giordania.

ARTICOLO 21

Per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 22

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 23

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 24

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 25

Il presente protocollo è redattó in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
